Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. 255/25 DEL 18 .03.2025

OGGETTO: Transazione giudizio ASM/dott. Cesare Tajana.

IL DIRETTORE GENERALE ff

Premesso che in esito al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dal dott. Cesare Tajana, ex Liquidatore di ASM, il Tribunale di Messina ha emesso la sentenza n. 262/2025 del 17.02.2025, notificata in pari data.

Che in virtù della suddetta sentenza, il giudice adito ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta ed ha condannato ASM al pagamento in favore del dott. Cesare Tajana la somma ingiunta, olter interessi moratori e spese legali.

Ritenuto, sulla base delle motivazioni riportate in sentenza, di voler transigere la vertenza con il dott. Cesare Tajana, il quale, contattato per le vie brevi, si è reso disponibile;

Visto l'allegato schema di accordo transattivo, in seno al quale è previsto il pagamento in favore del dott. Cesare Tajana dell'importo di € 4.900,00 a completa soddisfazione di ogni sua pretesa oltre al pagamento delle spese legali;

Dato atto che ASM si impegna non proporre giudizio di Appello avverso la sentenza n. 262 del 17.02.2025.

Visto Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso
Determina di

1) Approvare lo schema di accordo transattivo allegato alla presente determina e transigere con il dott. Cesare Tajana la vertenza di cui trattasi.
2) Incaricare gli uffici aziendali a porre in essere tutti gli atti consequenziali.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE

TRANSAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno

In Taormina

Sono presenti:

ASM Azienda Servizi Municipalizzati Taormina (in seguito indicata come ASM Taormina), con sede in Taormina, Via Mario e Nicolò Garipoli, codice fiscale e partita IVA 01982940833, in persona del suo Direttore Generale Facente Funzioni Dott. Giuseppe Bartorilla, da una parte.

E, dall'altra

Il Dott. Cesare Tajana, nato il a codice fiscale , elettivamente domiciliato, per quest'atto,

presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Ragonese (, l codice fiscale . ...) il quale ultimo, interverrà personalmente nel presente accordo per i fini specificati nel prosieguo.

PREMESSA

Con atto di citazione notificato il 2.10.2020, ASM Taormina, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 957/2020, emesso e depositato il 13.7.2020 in esito al procedimento per ingiunzione RG 2658/2020, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto all'ASM Taormina il pagamento in favore del Dott. Cesare Tajana (rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ragonese) della somma di € 5.109,02 oltre interessi di mora come in domanda fino al soddisfo e alle spese legali del procedimento liquidate in € 76,00 per spese vive, € 540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cassa Forense.

Con il medesimo atto di citazione ASM Taormina ha proposto, nei confronti del Dott. Cesare Tajana (rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ragonese), domanda riconvenzionale per il pagamento di € 70.770,82, somma rivendicata a titolo di compensi erogati ma non dovuti, oltre interessi moratori.

Il giudizio d'opposizione, individuato dal numero RG 3922/2020 Tribunale di Messina, è stato definito con la sentenza 262/2025, pronunciata e pubblicata il 13.2.2025, mercé la quale il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione proposta da ASM Taormina, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo, ha condannato l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di giudizio liquidate in € 4.217,00, oltre spese generali, IVA e Cassa Forense.

La citata sentenza è stata notificata in data 17.2.2025 al procuratore dell'opponente.

In forza della citata pronuncia e del confermato decreto ingiuntivo, alla data del 13.3.2025 ASM Taormina è debitrice, nei confronti del Dott. Cesare Tajana delle seguenti somme:

- € 5.109,02 a titolo di capitale
- € 2.341,40 a titolo di interesse moratori
- € 7.030,26 a titolo di rimborso compensi, spese generali, spese esenti, IVA e Cassa Forense.

A seguito di interlocuzioni intervenute tra le parti, il Dott. Cesare Tajana si è dichiarato disposto ad una transazione avente ad oggetto le somme dovute da ASM Taormina, alle seguenti condizioni:

a) ASM Taormina dovrà rinunciare a proporre appello avverso la sentenza 262/2025 Tribunale di Messina e rinunciare alle pretese avanzate nel corso della causa;

b) ASM Taormina dovrà farsi diretto carico delle spese legali di entrambi i procedimenti;

c) ASM Taormina dovrà ottemperare alle obbligazioni assunte con la transazione entro il termine perentorio del 31.3.2025, pena la risoluzione dell'accordo transattivo.

ASM Taormina, in persona del suo Direttore Generale F.F., ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere l'accordo transattivo alle condizioni indicate.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale con quanto appresso, le Parti convengono quanto segue.

****

ART. 1 – TRANSAZIONE SU CAPITALE E INTERESSI MORATORI

ASM Taormina, in persona del suo Direttore Generale F.F., a titolo transattivo, si impegna a corrispondere al Dott. Cesare Tajana, che allo stesso titolo accetta, la somma di € 4.900,00 a completa soddisfazione del credito vantato da quest'ultimo in linea capitale (€ 5.109,02) e di interessi moratori (€ 2.341,40 alla data del 13.3.2025).

Il pagamento della detta somma di € 4.900,00 dovrà essere eseguito, a pena di risoluzione del presente accordo, entro il termine perentorio del 31.3.2025, mediante dazione di assegno circolare di pari importo o mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN del conto corrente intestato al Dott. Cesare Tajana:

ART. 2 – RINUNCIA ALL'APPELLO

ASM Taormina, in persona del suo Direttore Generale F.F., dichiara di rinunciare a proporre appello per la riforma della sentenza 262/2025 Tribunale di Messina e, del pari, dichiara di rinunciare alle pretese avanzate nel corso del giudizio RG 3922/2020 Tribunale di Messina.

Il Dott. Cesare Tajana prende atto di tale dichiarazione e, a sua volta, dichiara di rinunciare a proporre appello avverso la medesima sentenza.

Resta inteso tra le Parti che, al momento dell'incasso della somma indicata al precedente articolo 1 del presente atto, il Dott. Cesare Tajana nulla avrà più a pretendere da ASM Taormina in relazione all'oggetto della controversia.

Resta altresì inteso tra le Parti che, in caso di risoluzione del presente accordo, Dott. Cesare Tajana procederà in sede esecutiva per la riscossione degli originari importi.

ART. 3 – ACCORDO TRANSATTIVO SUL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO

Tenuto conto dell'accordo di cui ai precedenti articoli e ad integrazione degli stessi, ASM Taormina, in persona del suo Direttore Generale F.F., anche ai sensi dell'art. 13, comma 8, L.

247/2012, si impegna a corrispondere all'Avv. Giuseppe Ragonese, che accetta, le somme liquidate, a titolo di soccombenza, dal Tribunale di Messina al netto delle spese vive (€ 76,00 per contributo unificato e anticipazioni forfetarie per D.I., € 13,23 per costi di notifica del D.I.) e, precisamente:

€ 5.689,37 per Onorari, Spese Generali e Cassa Forense

€ 1.251,66 per IVA.

Il pagamento della detta somma di € 6.941,03 dovrà essere eseguito, a pena di risoluzione del presente accordo, entro il termine perentorio del 31.3.2025, mediante dazione di assegno circolare di pari importo o mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN del conto corrente intestato all'Avv. Giuseppe Ragonese:

ASM Taormina, in persona del suo Direttore Generale F.F., dichiara di aver già integralmente saldato i compensi dovuti dall'Ente al proprio procuratore e difensore.

ART. 4 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le imposte di registro dovute per la registrazione del Decreto Ingiuntivo 957/2020 Tribunale di Messina e della Sentenza 262/2025 Tribunale di Messina saranno versate da ASM Taormina, in ossequio al principio di soccombenza.